

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 46

Riunione del 03 giugno 2009

40.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

-BENIGNO D'ORAZIO-n.q.Presidente p.t. Pallavolo Pineto
Dilettantistica s.r.l.

-PALLAVOLO PINETO DILETTANTISTICA n.p.Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale richiedeva il deferimento della Società Pallavolo Pineto per non avere la stessa rispettato il regolamento di ammissione ai campionati di serie A/1 e serie A/2 maschile e non adempiuto agli obblighi sorti a seguito del verbale della Camera di Conciliazione della Lega del 10/06/2008, non provvedendo ai versamenti delle rate ivi previste in violazione degli artt. 9 comma 1 e 17 e comma 3 dello Statuto Federale e dell'art. 2 comma 2 RAT lettere A e I, proponendo per l'incolpato la sanzione della multa per € 5.000; chiedeva altresì la Procura il deferimento del Sig. Benigno D'Orazio, Presidente della Pallavolo Pineto a titolo di corresponsabilità ex art. 55 comma 2 Reg. Giur.FIPAV e proponeva per l'incolpato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8 (otto).

Accolta una prima istanza di rinvio inoltrata dall'incolpato, che deduceva tra l'altro uno specifico e ben preciso impegno istituzionale dell'Avv. Benigno D'Orazio per la data del 27 maggio, originariamente fissata per la convocazione; respinte ulteriori due istanze di rinvio riferite a generici impegni di campagna elettorale dell'incolpato D'Orazio ed attinenti più a motivi di opportunità politica (lesione dell'immagine del candidato sindaco) ovvero giudiziaria (giudizio ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Banca di Teramo) che a specifici e

./.

comprovati motivi di obiettiva impossibilità a comparire (tale non potendosi ritenere la mera elencazione di una serie di impegni "in agenda" che chiunque potrebbe addurre a sostegno di una istanza di rinvio), la Commissione Giudicante Nazionale convocava le parti per la data del 3 giugno 2009, e, risultando il procedimento sufficientemente documentato ed istruito anche attraverso l'articolata memoria difensiva trasmessa dalla Pallavolo Pineto alla Procura Federale in data 11 maggio 2009, ordinava procedersi comunque ex art 73 III comma Reg. Giur.

La Commissione Giudicante Nazionale

Osserva

La S.r.l. Pallavolo Pineto Dilettantistica, retrocessa al termine del campionato 2007/2008 dalla serie A2 alla serie B1, ha acquistato i diritti sportivi di serie A1 dalla S.r.l. Sparkling Milano ex art. 13 del regolamento di Ammissione ai campionati serie A1 e A2 2008/2009 nonché ai sensi dell'art. 16 RAT.

L'art. 13 del Regolamento di Ammissione richiede, tra l'altro , al comma 6 lettera g) *che la società acquirente dei diritti sportivi debba presentare ..g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di tesserati, relativi alla stagione sportiva 2007/2008, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 3 lett.o) del presente regolamento..*, è detta ultima norma che, con evidente riferimento alle società aventi il diritto sportivo di partecipare al campionato nazionale, fa riferimento ai *propri* tesserati. Il combinato disposto delle due disposizioni sancisce l'obbligo per la società acquirente di soddisfare i debiti maturati in capo al sodalizio cedente nei confronti di coloro che, nel decorso campionato risultavano tesserati di quest'ultimo.

Le predette obbligazioni debbono risultare garantite da fideiussione bancaria , nel caso non inferiore all'ammontare di € 400.000.

Al fine di procurarsi la regolare iscrizione al campionato di serie A1, secondo quanto afferma lo stesso sodalizio nel ricorso ex art. 700 c.p.c. allegato e considerato parte integrante della memoria difensiva (pag.2), la Pallavolo Pineto ha sottoscritto un accordo transattivo con i

./.

procuratori di giocatori e tecnici della Pallavolo Sparkling Milano consacrato in due verbali di conciliazione redatti e sottoscritti dinanzi alla Camera di Conciliazione della Lega in data 10 giugno 2008.

Nel primo di detti verbali è previsto il pagamento di un indennizzo omnicomprensivo di € 255.000 da corrispondersi in quattro ratei da parte della Pallavolo Pineto a condizione del perfezionamento della propria iscrizione al Campionato di serie A1, e garantito "a condizione avverata" dalla fideiussione depositata dalla predetta società secondo quanto previsto dal Regolamento di Ammissione ai campionati 2008/2009. Nel secondo verbale viene assunto dalla Pallavolo Pineto l'ulteriore obbligo, nei confronti degli stessi soggetti, di versare ulteriori € 100.000, in ulteriori quattro ratei, somma che lo stesso sodalizio avrebbe dovuto ricevere da un contratto di sponsor sottoscritto con la Pro & Com S.r.l. .

La Pallavolo Pineto, pur condizionando il proprio impegno al buon esito della propria iscrizione al Campionato di serie A, ha assunto, *comunque*, a proprio carico il pagamento in questione *anche in caso di inadempimento della Pro & Com* agli obblighi derivanti dal contratto di sponsor.

Anche questo impegno risulta garantito dalla fideiussione depositata ai sensi dell'art. 4

Essendo stata con successo completata la procedura di iscrizione al Campionato di serie A della Pallavolo Pineto, la condizione sospensiva deve considerarsi avverata e gli obblighi assunti dalla stessa società sportiva attuali ed operanti.

La Società Pallavolo Pineto infatti ha corrisposto i primi due dei complessivi otto ratei, nella misura corrispondente ai primi due dei quattro ratei concordati con il primo verbale, ma, successivamente, ha dichiarato espressamente di non intendere più onorare gli impegni assunti (pag. 4 delle memorie difensive), a motivo dell'inadempimento dello sponsor Pro & Com (pur essendo l'evento espressamente escluso, a verbale, come condizionante l'obbligo di pagamento in capo alla Pallavolo Pineto) e di alcune questioni concernenti il comportamento dei procuratori degli atleti, questioni sulle quali ha sollecitato un intervento della Lega.

./.

La conseguente escussione della fideiussione prestata ex art. 4 dalla Pallavolo Pineto, è stata inibita attraverso un'iniziativa giudiziaria in sede civile promossa dal medesimo sodalizio.

Non ritiene la Commissione Giudicante che questioni estranee all'Ordinamento Sportivo, quali l'inadempimento al contratto di sponsor, ovvero la frustrazione di altre aspettative quali la partecipazione o meno di un certo numero di atleti già tesserati per il sodalizio cedente, e non vincolati al passaggio ex art. 17 RAT, al Campionato dell'anno successivo con il sodalizio ceduto, possano consentire di riguardare sotto diversa luce tanto le norme regolamentari citate quanto gli accordi in virtù delle stesse assunti dinanzi ad Organi previsti e riconosciuti dall' Ordinamento federale FIPAV.

La questione si riduce pertanto a stabilire, in relazione ai doveri sanciti dagli artt. 9 comma 1 e 17 comma 3 e dell'art. 2 comma 2 RAT se la violazione degli obblighi assunti dal sodalizio affiliato dinanzi ad organi della Lega e nei confronti di tesserati sia o meno meritevole di sanzione.

La Lega di serie A è organismo riconosciuto dalla FIPAV , attraverso l'approvazione del suo Statuto e dei suoi Regolamenti da parte del Consiglio federale, ex art. 66 Statuto, quale ente deputato all'organizzazione dei Campionati nazionali di massima serie.

La Federazione fa salve, rispetto alla Lega, le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva.

In merito alla cessione del diritto sportivo di serie A, l'art. 16 comma 4 RAT, rimette espressamente al parere della Lega ed al regolare adempimento degli obblighi regolamentari stabiliti annualmente, la possibilità di acquisizione de diritto a disputare il massimo campionato. E' evidente che la deliberata violazione non solo delle norme regolamentari , ma anche di precisi impegni assunti dinanzi alla Camera di Conciliazione della Lega, aggravata da iniziative giudiziarie intese ad inibire l'escussione delle previste garanzie sulla base di argomentazioni

./.

ricavate da una lettura volutamente parziale delle disposizioni regolamentari suddette (art.3 lettera o) del regolamento in luogo dell'art. 13 lett.g) che comporta, come visto, una lettura in chiave diametralmente opposta da quella prospettata , e accolta, dalla Magistratura Ordinaria, comporta una grave responsabilità disciplinare degli incolpati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati dispone la sanzione della multa di Euro 5.000 (cinquemila,00.==.) a carico della società Pallavolo Pineto Dilettantistica a.r.l. e, visto l'art. 55 comma 2 Reg. Giur., la sospensione dalle attività federali per mesi 8 (otto) del Sig. Benigno D'Orazio.

IL PRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai



Affisso il 10 giugn0 2009